

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 56 - 63844 (FM)

P.I. 00372350447

**CAPITOLATO TECNICO DELL'A POLIZZA
LIBRO MATRICOLA R.C.AUTO/ARD
LOTTO 4 - CIG**



SOMMARIO

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI	PAG. 3
-------------	--------

SEZIONE 1

ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI	PAG. 3
ART. 2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	PAG. 3
ART. 3 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA	PAG. 3
ART. 4 - PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	PAG. 4
ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 4
ART. 6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	PAG. 4
ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	PAG. 4
ART. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI	PAG. 4
ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA	PAG. 4
ART. 10 - ONERI FISCALI	PAG. 4
ART. 11 - FORO COMPETENTE	PAG. 5
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	PAG. 5
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 5
ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE	PAG. 5
ART. 15 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	PAG. 5
ART. 16 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE	PAG. 5
ART. 17 - REGOLAZIONE PREMIO	PAG. 5
ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 5
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER	PAG. 5

SEZIONE 2

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	PAG. 6
ART. 2 - TIPOLOGIA DI POLIZZA	PAG. 7
ART. 3 - FORMA DEL CONTRATTO	PAG. 7
ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE	PAG. 7
ART. 5 - ESCLUSIONI	PAG. 7

SEZIONE 3

ART. 1 - PRECISAZIONI GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI	PAG. 7
ART. 2 - OGGETTO DELLA GARANZIA	PAG. 8
ART. 3 - SOMME ASSICURATE	PAG. 8
ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI	PAG. 8
ART. 5 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO	PAG. 8
ART. 6 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO	PAG. 9
ART. 7 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO	PAG. 9

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1

ART. 1 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE	PAG. 9
ART. 2 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA	PAG. 9
ART. 3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO	PAG. 10
ART. 4 - SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO	PAG. 10
ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO	PAG. 10
ART. 6 - CARICO E SCARICO CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI	PAG. 10
ART. 7 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP	PAG. 10
ART. 8 - AUTOBUS ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO	PAG. 10
ART. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSIA	PAG. 10
ART. 10 - R.C. DEI TRASPORTATI	PAG. 10
ART. 11 - CRISTALLI	PAG. 11

SEZIONE 2

ART. 1 - MASSIMALI RCA	PAG. 11
ART. 2 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	PAG. 11
ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO	PAG. 11

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, che stipula l'assicurazione e su gravano gli obblighi da essa derivanti.
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi
Legge	La Legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispet dell'assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 30/11/2017 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2020 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/11/2017 al 31/12/2017 e successivamente, sarà da corrispondere al 31 dicembre di ogni annualità.

Il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 4 - PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza

stessa. Se il Contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il competente Ufficio.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, sino a quando la Società ne ha interesse ma comunque almeno fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso.

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente.

I legali e i tecnici dovranno fornire al Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi.

Il Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA - qualora presente

In deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

ART. 12- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 13- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 15 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

ART. 16 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

La Società risponde anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

ART. 17 - REGOLAZIONE PREMIO

Le inclusioni e le esclusioni di mezzi sono comunicate dal Contraente al loro verificarsi.

La Società emetterà ad ogni decorrenza annuale della polizza, apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all'articolo "pagamento del premio"

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle Parti inadempienti.
3. L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 19 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D.lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale Spa, Via degli Abeti, 80 - 61122 - Pesaro (PU)

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché

sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;

- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

*Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - pari al 6% calcolate sui premi imponibili pagati per la garanzia R.C. Auto;
10% calcolate sui premi imponibili pagati per le altre garanzie.*

SEZIONE 2 - RISCHI COPERTI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore dell'Ente descritti nell'**Allegato A**.

L'assicurazione viene prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al P.R.A. sia diverso dal Contraente.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, compresi i dipendenti della Contraente nello svolgimento delle loro mansioni;
- la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo ad esclusione degli autocarri, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili ai rischi di circolazione;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del mezzo;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e/o stanziamiento e dall'utilizzo dei veicoli in aree private ad esclusione nelle zone aero-portuali delle piste di atterraggio-rullaggio, anche non di proprietà del Contraente, e anche se detti veicoli si trovino fuori servizio o in regime di temporanea sospensione della garanzia;
- la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge e collaboratori anche occasionali;

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI POLIZZA

La polizza conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (D.lgs. 07/09/2005 n. 209), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.

ART. 3 - FORMA DEL CONTRATTO

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché iscritti al PRA, ed i natanti in uso alla Contraente stessa in base ai seguenti parametri:

- per il parco autoveicoli: destinazione ed uso, potenza fiscale, classe di merito universale C.U. - **di assegnazione** relativa all'anno 2017;
- per il parco autocarri, macchine operatrici e veicoli speciali: peso complessivo a pieno carico;

- per il parco motofurgoni e motocicli: cilindrata e classe di merito universale C.U. - **di assegnazione** - relativa all'anno 2017;
- per gli autobus: destinazione ed uso, numero di posti.

Per i veicoli/natanti che fossero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato con gli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni prevedano l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione, appartengono allo stesso settore/tipo mezzo;
- qualora alla esclusione di un automezzo in tariffa Bonus/Malus non corrisponda un contestuale ingresso di nuovo automezzo per la medesima tariffa, la classe di merito del veicolo escluso sarà mantenuta valida, per 5 anni, fino a nuova inclusione di ulteriore automezzo in Bonus /Malus;
- le esclusioni di veicoli sono ammesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni;
- per le inclusioni e le esclusioni, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione, o se richiesto, con effetto orario diverso, mediante PEC, email, lettera raccomandata, lettera, fax, fatta alla Società, per il tramite del Broker e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
- il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

ART. 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione RCA non è operante:

1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
3. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
4. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
5. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE 3 - GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 1 - PRECISAZIONI GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

Le garanzie previste al successivo art. 2 sono operanti, qualora richiamate per i veicoli elencati nell'**Allegato A**. L'attivazione di tali garanzie è consentita in qualsiasi momento, alle tariffe stabilite alla stipulazione del contratto. Poiché è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'attivazione delle garanzie accessorie di cui al successivo art. 2, si esplicitano di seguito distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale dell'automezzo da assicurare o l'importo in cifra fissa per singolo automezzo.

	Incendio	Furto	Eventi Sociopol.	Eventi Atmosferici	Kasko
Autovetture					
Auto promiscui					
Autocarri c/proprio					
Motocarri					
Ciclomotori trasporto cose					
Autoveicoli ad uso speciale					
Motocicli					
Macchine operatrici					
Macchine agricole					

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine (INCENDIO);
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina (FURTO);
- c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
- d) danni materiali e diretti, in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (danni da EVENTI ATMOSFERICI);
- e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata, in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto contro ostacoli, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo (KASKO);

ART. 3 - SOMME ASSICURATE

Le garanzie di cui al precedente articolo, sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun veicolo risultante nell'Allegato A, salvo gli eventuali limiti di risarcimento previsti alla apposita sezione, fermo restando che l'importo del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali e altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La Società risponde dei danni materiali ai veicoli assicurati secondo il seguente criterio:

- danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.
- danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, possa detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

ART. 5 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione.

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che il Contraente non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

ART. 6 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO

La Società non risponde dei danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

ART. 7 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO

La Società non risponde dei danni:

- a. avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b. verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- c. determinati da vizi di costruzione;
- d. subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada;
- e. conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi assicurati;
- f. riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - ESTENSIONI ALLA GARANZIA RCA SEMPRE OPERANTI ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

ART. 1 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 2 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA

La Società assumerà a proprio carico, alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a) - b) - c) - d) necessarie al proprietario e/o Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese. La garanzia comprende:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia;
- a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.)

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C.Auto del veicolo assicurato.

ART. 3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato.

ART. 4 - SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO

Qualora in seguito a sinistro dovuto ad incendio, furto, kasko, eventi socio-politici ed atmosferici, RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società rimborsa le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate.

Sono esclusi il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dalle persone trasportate (conducente compreso) per il rientro al proprio domicilio.

ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

ART. 6 - CARICO E SCARICO CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi (esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 7 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 8 - AUTOBUS ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO

Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nella carta di circolazione.

ART. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 8, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n.285 del C. d. S., relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
- 2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:
 - e) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietaria o locataria fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

ART. 10 - R.C. DEI TRASPORTATI

La Società garantisce il Contraente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera a) per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; b) se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali ai sensi del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 e successive modifiche nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

ART. 11 - CRISTALLI

La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

SEZIONE 2 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1 - MASSIMALI RCA

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta ad:

- ☐ Euro 12.000.000,00 complessivi per sinistro, 10.000.000,00 per danni a persone, 2.000.000,00 per danni a cose, per il parco autovetture, autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, veicoli speciali;
- ☐ Euro 25.000.000,00 complessivi per sinistro, 20.000.000,00 per danni a persone, 5.000.000,00 per danni a cose, per gli autobus.

ART. 2 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
INCENDIO	Valore assicurato	Non previsti
FURTO	Valore assicurato	Non previsti
EVENTI ATMOSFERICI	Valore assicurato	Franchigia Euro 250,00 per sinistro
EVENTI SOCIO POLITICI	Valore assicurato	Franchigia Euro 250,00 per sinistro
KASKO	Valore assicurato	Franchigia Euro 250,00 per sinistro
TUTELA GIUDIZIARIA	Euro 7.500,00 x sinistro/anno	Non previsti
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Euro 500.000,00 x sinistro/anno	Non previsti
SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO	Euro 700,00 x sinistro	Non previsti
CARICO E SCARICO CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI	Euro 1.000.000,00 x sinistro/anno	Non previsti
ROTTURA CRISTALLI	Euro 850,00 x sinistro	Non previsti

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	Imposte	SSN	Premio annuo lordo
€	€	€	€

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE

ALLEGATO A

[illegible]